

IL DECRETO-LEGGE N. 4 DEL 2022 “SOSTEGNI TER”

Il 17 marzo il Senato ha approvato il **decreto n. 4 del 2022**, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Questo provvedimento, il cosiddetto decreto “**Sostegni ter**”, interviene da una parte per sostenere le attività maggiormente colpite dall'**emergenza Covid** e dall'altra per contrastare l'aumento del costo della **bolletta energetica** per le imprese.

La prima linea di intervento interessa **diversi settori, chiusi o fortemente danneggiati** a causa della pandemia: parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine; commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle; turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali; discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie; spettacolo, cinema e audiovisivo; sport.

Le misure vanno dal **credito d'imposta locazioni** a favore delle imprese turistiche alle modifiche per il **bonus beni strumentali** per gli investimenti in beni materiali 4.0, dalla **sospensione dei versamenti** per le attività chiuse all'**esonero dal pagamento del contributo addizionale** per le aziende del settore turistico-ricettivo che ricorrono ai trattamenti del Fondo di integrazione salariale, fino all'**esonero contributivo** per le **assunzioni** effettuate per **lavoro stagionale** nel settore turismo e centri termali.

Nel corso dell'esame al Senato sono state approvate altre misure, dall'**estensione dei codici Ateco** all'**esenzione** dal pagamento dell'**Imu** per gli **immobili inagibili nelle zone terremotate**, alla **rimessione in termini**, alla **rottamazione**, al **saldo e stralcio** e altre molto specifiche ma attese da tante categorie di cittadini e di imprese.

Per quanto riguarda il contenimento degli effetti degli **aumenti dei prezzi nel settore elettrico**, detto che l'esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi di euro al fine di mitigare il rincaro del costo dell'energia, in particolar modo per le famiglie, con questo provvedimento, che è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese, si interviene con **ulteriori 1,7 miliardi**, portando a **5,5 miliardi l'impegno complessivo** nel periodo **gennaio/marzo 2022**.

Si prevede in particolare che per ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA, provveda ad **annullare**, per il **primo trimestre 2022**, le **aliquote** relative agli **oneri**

generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Si punta poi a garantire alle **imprese energivore** una **parziale compensazione** degli **extra costi** per l'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia: a quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall'innalzamento dei costi dell'energia, è riconosciuto **un contributo straordinario**, sotto forma di **credito di imposta**, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Tenendo presente che i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 1 prevedono l'**abrogazione**, con salvezza degli effetti, del **decreto-legge n. 13 del 2022** contenente "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", nonché la salvezza degli effetti delle disposizioni abrogate dallo stesso decreto, ecco qui di seguito elencate le **principali misure** contenute nel provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" (approvato dal Senato) [AC 3522](#) e ai relativi [dossier](#) dei servizi studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla V Commissione Bilancio

LE PRINCIPALI MISURE

MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE (ART. 1)

Il **Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse** viene rifinanziato con **20 milioni** di euro per il 2022. Queste **risorse aggiuntive** sono destinate alle attività che alla data di entrata in vigore del decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'art. 6, co. 2, del decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che ha disposto la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 al 10 febbraio 2022. Vengono inoltre **sospesi i termini dei versamenti** delle ritenute alla fonte e dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese sempre ai sensi dello stesso decreto, fino al 31 marzo 2022. I versamenti sospesi andranno effettuati entro il 16 ottobre 2022.

FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (ART. 2)

Si istituisce il **Fondo per il rilancio delle attività economiche** per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Fondo, dotato di **200 milioni** di euro per il 2022, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di **contributo a fondo perduto** a favore delle imprese che svolgono in via prevalente **attività di commercio al dettaglio** identificate da specifici **codici ATECO**. Per ricevere il beneficio, le imprese devono aver maturato ricavi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro e poi una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019. Il contributo è pari a percentuali del fatturato, che variano in senso decrescente al crescere dell'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019.

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (ART. 3, CO. 1 E 4)

Viene assegnato uno stanziamento di **20 milioni** per il 2022 al **Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica**, da destinare ad interventi in favore di **parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici**.

CONTRIBUTI PER I SETTORI DEL WEDDING, DELL'INTRATTENIMENTO E DELL'HORECA E ALTRI SETTORI IN DIFFICOLTÀ (ART. 3, CO. 2 E 4)

Vengono stanziati, per il 2022, **40 milioni di euro** da destinare ad interventi per imprese che svolgano come **attività prevalente** una di quelle identificate nella classificazione ATECO come: **organizzazione di feste e cerimonie, ristoranti e attività di ristorazione mobile, fornitura di pasti preparati (catering per eventi), bar e altri esercizi simili senza cucina, gestione di piscine**. Tali imprese devono aver subito nel 2021 una **riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento** rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2020, invece dei ricavi la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

ATTRIBUZIONE DI UN CODICE ATECO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEI MATRIMONI E DEGLI EVENTI PRIVATI (ART. 3, CO. 2-BIS)

Si impone all'Istat la definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, una classificazione volta all'**attribuzione di un codice ATECO specifico** nell'ambito di ciascuna attività d'impresa connessa al settore dei **matrimoni e degli eventi privati**.

CREDITO D'IMPOSTA TESSILE E MODA (ART. 3, CO. 3 E 4)

Si estende anche agli operatori che svolgono **attività di commercio al dettaglio** nel settore dei **prodotti tessili**, della **moda**, del **calzaturiero** e della **pelletteria** l'applicazione del **credito d'imposta** volto a contenere gli effetti negativi sulle **rimanenze finali di magazzino**.

NEUTRALITÀ CIVILISTICA DELLA REVOCA DELLA RIVALUTAZIONE (ART. 3, CO.3-BIS)

Si consente ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, una **rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata**, di rendere l'operazione **neutrale dal punto di vista civilistico**, eliminandone gli effetti dal bilancio.

ATTRIBUZIONE DI UNO SPECIFICO CODICE ATECO ALLE ATTIVITÀ DI INCARICATO ALLA VENDITA DIRETTA A DOMICILIO (ART. 3, CO. 4-BIS)

Si impone all'Istat, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la definizione di una **specificata classificazione merceologica** delle attività di incaricato alla **vendita diretta a domicilio**, ai fini dell'**attribuzione del codice ATECO**, considerata la particolare situazione di emergenza del settore e il necessario sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività.

FONDO UNICO NAZIONALE TURISMO (ART. 4, CO. 1, 2-BIS E 3)

Si incrementa di **105 milioni di euro** per il 2022 il **Fondo unico nazionale per il turismo** istituito dalla Legge di Bilancio per il 2022, così da sostenere gli operatori economici del settore che risultano particolarmente penalizzati dall'attuale fase emergenziale. Sono anche destinati, per il 2022, alle **guide turistiche** e agli **accompagnatori turistici**, titolari di partita Iva, 2 milioni di euro stanziati sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE NEI SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI (ART. 4, CO. 2 E 3-BIS)

Si prevede il riconoscimento di un **esonero contributivo** per i **contratti di lavoro dipendente a tempo determinato** – compresi quelli per lavoro stagionale – stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un **massimo di tre mesi**, nei settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali**. Lo stesso beneficio è riconosciuto **in caso di conversione a tempo indeterminato** dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, **per un periodo massimo di sei mesi**. Tutto questo nel rispetto del limite complessivo di minori entrate contributive di 60,7 milioni di euro per il 2022.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR (ART. 4, CO. 2-TER – 2-SEPTIES)

Previsto, in via transitoria, un **esonero dalla contribuzione previdenziale** a favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle **agenzie di viaggio** e dei **tour operator**. Con riferimento alla contribuzione a carico dei medesimi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, l'esonero è riconosciuto fino a un **massimo di cinque mesi**, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.

RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 152 DEL 6 NOVEMBRE 2021 (ART. 4-BIS)

Tra gli **interventi edilizi agevolabili** tramite il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta previsti dall'art. 1, co. 5, lettera c) del **decreto n. 152 del 6 novembre 2021**, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", si inseriscono quelli relativi a installazioni di **unità abitative mobili** con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, collocate anche in via continuativa in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore.

CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI (ART. 5, CO. 1-5)

Si **proroga** per i mesi **da gennaio a marzo 2022** la possibilità di usufruire del **credito d'imposta** relativo all'**ammontare mensile del canone di locazione** di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le **imprese del settore turistico** – comprese quelle operanti nel settore della gestione delle piscine – che hanno subito **una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di riferimento del 2022 di **almeno il 50 per cento** rispetto allo stesso mese del 2019.

DISMISSIONE DI IMMOBILI (ART. 5. CO. 5-BIS E 5-TER)

Si estende l'ambito di applicazione della disciplina sulla **dismissione degli immobili** delle amministrazioni pubbliche anche alle **operazioni di permuta**, con riferimento prioritario agli **immobili connessi** ai traguardi e agli obiettivi del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (ART. 5-BIS)

Si estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di **sospendere temporaneamente** il costo delle **immobilizzazioni materiali e immateriali**, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in luogo di disporre l'estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.

BONUS SERVIZI TERMALI E PIANI PROMOZIONALI SERVIZI TERMALI (ART. 6)

Considerando la permanente situazione di emergenza epidemiologica si dispone l'utilizzabilità, **entro il 30 giugno 2022**, dei **buoni per l'acquisto di servizi termali** previsti dall'art. 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, **non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021**. Analogamente si dispone l'utilizzabilità, sempre entro il 30 giugno 2022, anche dei cosiddetti **tax credit vacanze**, di cui all'art. 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, **non fruiti**.

Si prevede anche che l'**Agenzia nazionale italiana del turismo** riservi una percentuale dei propri **piani promozionali** per specifiche iniziative a vantaggio del **settore termale**. Un'ulteriore percentuale potrà essere dedicata alla promozione del **turismo dei borghi** e del **turismo sostenibile**.

OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE TITOLARI DI REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA FISCALE NEL MEZZOGIORNO (ART- 6-TER)

Prevista l'inclusione dei **Comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017** nell'ambito di applicazione del **regime opzionale** per l'**imposta sostitutiva sui redditi** delle persone fisiche titolari di **redditi da pensione di fonte estera** che trasferiscono la propria **residenza fiscale nel Mezzogiorno**, con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti.

PRESTAZIONI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 7, CO. 1, 1-BIS E 2)

Per i **trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale** e per gli **assegni ordinari di integrazione salariale** fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2022, si **esclude** l'applicazione della relativa **contribuzione addizionale**, che sarebbe prevista a carico del datore. Le categorie o sottocategorie interessate da questa esenzione transitoria fanno parte degli ambiti del **turismo**, della **ristorazione**, dei **parchi divertimenti** e **parchi tematici**, degli **stabilimenti termali**, delle **attività ricreative**, dei **trasporti**, dei **musei**, degli **spettacoli**, delle **feste e cerimonie**, delle **organizzazioni associative** e di specifiche attività di **produzione** o di **erogazione di servizi**. I relativi oneri sono quantificati in **106,3 milioni di euro per il 2022** e in **16,3 milioni per il 2024**.

INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DSA (ART. 7, CO. 2-BIS – 2-QUINQUIES)

Introdotte misure volte ad assicurare alle **persone con disturbi specifici di apprendimento** uguali opportunità per l'**accesso al mondo del lavoro**, anche attraverso la previsione di idonee modalità di svolgimento delle attività di selezione in ambito privato, nonché una migliore inclusione professionale, disponendo al contempo che tali misure siano applicate in ambito sociale e in ogni occasione di valutazione di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di un'attività lavorativa.

FONDO EMERGENZE SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO (ART. 8, CO. 1 E 5)

Si **incrementa** la dotazione dei **Fondi** istituiti dall'art. 89, co. 1, del decreto "Cura Italia" del 2020, destinati a sostenere i settori dello **spettacolo**, del **cinema** e dell'**audiovisivo**, a seguito delle misure per il contenimento del Covid-19. L'incremento per il 2022 è di **50 milioni** di euro per la parte corrente e di **25 milioni** per gli interventi in conto capitale.

FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (ART. 8, CO. 2 E 5)

Si incrementa di **30 milioni** di euro, per il 2022, il **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, istituito dall'art. 183, co. 2, del decreto "Rilancio" del 2020, per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

SPETTACOLO VIAGGIANTE E ATTIVITÀ CIRCENSI (ART. 8, CO. 3 – 5)

Si estende fino al **30 giugno 2022** l'esenzione dal pagamento del **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le **attività di spettacolo viaggiante e circensi**. Si incrementa di **6,5 milioni** per il **2022** il fondo per il **ristoro ai Comuni** a seguito del mancato incasso del canone stesso.

RISORSE FINANZIARIE PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ART. 8, CO. 4-BIS)

Stanziati **40 milioni di euro**, per il **2022**, ad un fondo di parte corrente già istituito nello stato di previsione del Ministero della Cultura e destinato a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo in relazione alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stanziamento è riservato al sostegno dei **lavoratori dello spettacolo dal vivo** e dei lavoratori dei settori **cinema e audiovisivo**, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI A FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 9, CO. 1 E 5)

Per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 si confermano le **agevolazioni fiscali** per le **spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi** già previsto da precedenti provvedimenti. La relativa spesa è autorizzata nel limite di **20 milioni** di euro per il primo trimestre 2022.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A RISTORO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DA SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DA SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 9, CO. 2 E 5)

Si destina un contributo a fondo perduto e nel limite di spesa di **20 milioni** di euro, a titolo di **ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione** e per l'effettuazione di **test di diagnosi dell'infezione da Covid-19** e di ogni altra spesa sostenuta in **applicazione dei protocolli sanitari** emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, a favore delle **società sportive professionistiche** e delle **società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE GESTISCONO IMPIANTI SPORTIVI (ART. 9, CO. 3, 4 E 5)

Le risorse del **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** vengono incrementate di **20 milioni** di euro, stabilendo che possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le **associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi** maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

PIANO TRANSIZIONE 4.0 (ART. 10)

Si riconosce il **credito di imposta** per gli investimenti in **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0**, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il **limite massimo di costi ammissibili** da 20 a **50 milioni di euro**.

RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DEI CONFIDI IN FAVORE DELLE PMI (ART. 10-BIS)

Si autorizzano i “**confidi**” (consorzi di garanzia collettiva fidi) ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere, oltre a garanzie, **finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese** operanti in tutti i settori economici.

PROROGA TERMINI COMUNICAZIONE CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA E DICHIARAZIONE PRECOMPILATA (ART. 10-QUATER)

Viene **prorogato il termine** entro il quale deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’**opzione per la cessione o per lo sconto in fattura** relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l’Agenzia rende disponibile telematicamente la **dichiarazione precompilata**.

RIMESSIONE IN TERMINI PER ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO (ART. 10-QUINQUES)

Vengono **rimessi in termini** i **contribuenti** che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (**Rottamazione-ter e saldo e stralcio**), rimodulando le scadenze: i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi se effettuati nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel medesimo anno. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l’acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

CONTRIBUTI STATALI ALLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 11)

Si introduce una dotazione finanziaria **per il 2022**, pari a **400 milioni di euro**, del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un **contributo statale**, a titolo definitivo, **per le ulteriori spese sanitarie**, collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate da **Regioni e Province autonome** nel **2021**.

GETTITO ALIQUOTE FISCALI DI COPERTURA DISAVANZI SANITARI E PATRIMONIALIZZAZIONE ENTI SSN (ART. 11-BIS, CO. 1 E 2)

Si introduce un'interpretazione autentica in materia di accordi con lo Stato sottoscritti con le Regioni aventi ad oggetto il **Piano di rientro dai deficit sanitari** e l'utilizzo del differenziale tra disavanzo e **gettito delle aliquote di imposizione fiscale per finalità sanitarie**, allo scopo di ampliarne le modalità e la destinazione del relativo utilizzo. Viene inoltre prevista una norma per il rafforzamento della **patrimonializzazione** degli **enti** che fanno parte del **Servizio sanitario nazionale**, semplificando le procedure che sono finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore dei medesimi, oltre che degli enti pubblici territoriali.

SMALTIMENTO ARRETRATO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (ART. 11-BIS, CO. 3)

Si interviene sulle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo per riconoscere un **incentivo economico** al **personale** amministrativo della **Giustizia amministrativa** che concorre al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato previsti dal PNRR.

DIFFERIMENTO TERMINI ADOZIONE BILANCI DI ESERCIZIO ENTI SETTORE SANITARIO (ART. 11-TER, CO. 1)

Si dispone il **differimento al 31 maggio 2022** dei termini per l'adozione dei **bilanci di esercizio** del 2021 previsti per gli **enti del settore sanitario**. Sono anche differiti, rispettivamente al 15 luglio e al 15 settembre 2022, i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio del 2021 dei suddetti enti e il bilancio consolidato del 2021 del Servizio sanitario regionale.

PAY BACK 2020 (ART. 11-TER, CO. 2)

Si regola l'utilizzo, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle **quote di ripiano** relative al 2020 **oggetto di pagamento con riserva**.

SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (ART. 11-TER, CO. 3)

Introdotta misure a **sostegno degli investimenti** per le **Regioni a statuto ordinario**. Per l'esercizio 2022 lo Stato rinuncia alla riacquisizione al suo bilancio delle risorse recuperate con la lotta all'evasione fiscale, pari complessivamente a 50 milioni di euro; contestualmente, viene ridotto della medesima cifra il contributo previsto per il 2022 nell'ambito del programma di investimenti per opere pubbliche previsto dalla legge n. 145 del 2018. Le Regioni sono tenute ad operare investimenti, per gli stessi importi, nell'ambito del programma per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsto dalla stessa legge.

RISTORO AI COMUNI PER LA MANCATA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E DI ANALOGHI CONTRIBUTI (ART. 12)

Per il 2022 vengono attribuiti **100 milioni** di euro al fondo per il **ristoro** ai **Comuni** per la **mancata riscossione dell'imposta di soggiorno** e di analoghi contributi.

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (ART. 12-BIS)

Si prevede che a decorrere dal 2022 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le **assunzioni di segretari comunali e provinciali** siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell'anno precedente.

UTILIZZO NEL 2022 DELLE RISORSE ASSEGNATE AGLI ENTI LOCALI NEL 2020 E NEL 2021 (ART. 13, CO. 1-5)

Si introducono diverse disposizioni sull'**utilizzo delle risorse** del **Fondo** istituito per assicurare agli **enti locali** le risorse necessarie per l'espletamento delle **funzioni fondamentali**, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

VARIAZIONI DI BILANCIO PER APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AI TRIBUTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI (ART. 13, CO. 5-BIS)

Si consente agli **enti locali** che abbiano deliberato le aliquote e le tariffe relative ai **tributi di propria competenza** entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione eventualmente posticipato, di provvedere alle conseguenti **modifiche al bilancio di previsione** eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile.

FACOLTÀ ASSUNZIONALI ENTI TERRITORIALI (ART. 13, CO. 5-TER)

Si prevede che, limitatamente al **triennio 2022-2024**, gli **enti territoriali** non rientranti nei limiti assunzionali posti dalla normativa vigente – in quanto al di sotto di un determinato valore soglia, differenziato per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per il personale ed entrate correnti – possano effettuare **nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato** nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nell'anno in corso.

DEROGHE CONTABILI ENTI LOCALI (ART. 13, CO. 6)

Si estende al 2022 la vigenza di alcune **deroghe contabili**, previste a favore degli **enti territoriali** per gli anni 2020-2021 dal decreto "Cura Italia" del 2020, che attribuiscono agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione nonché dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza Covid-19.

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ED ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI (ART. 13, CO. 6-BIS)

Si esclude dai limiti previsti per l'**utilizzo dell'avanzo di amministrazione** la quota derivante da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'**estinzione anticipata dei mutui** riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.

CONTRIBUTI AI COMUNI PER OPERE PUBBLICHE (ART. 13, CO. 6-TER)

Si consente al Ministero dell'Interno di erogare i **contributi** previsti a favore dei **Comuni** dalla legge n. 190 del 2019 per la **realizzazione di opere pubbliche** in materia di **efficientamento energetico** e di **sviluppo territoriale sostenibile** anche a quei Comuni che non abbiano dato inizio all'esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore derivanti dalla situazione emergenziale provocata dal Covid-19.

SBLOCCO DEGLI AVANZI DI AMMINISTRAZIONE DEI COMUNI PER RILANCIARE L'ECONOMIA CITTADINA NELLE AREE URBANE PIÙ DISAGIATE (ART. 13-BIS)

Si prevede che le risorse già trasferite dal Ministero dello Sviluppo economico ai **Comuni** per interventi di **sviluppo imprenditoriale delle aree urbane**, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 266 del 1997, possano essere impiegate per la quota libera e restante dai Comuni per le stesse finalità originarie. A tal fine i Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione in esame, trasmettono al Ministero un programma di interventi, e il Ministero entro 45 giorni dalla trasmissione ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità previste.

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI CONTROLLATE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI (ART. 13-QUATER)

Si dispone che i **piani di risanamento aziendale** delle **aziende speciali** e **delle istituzioni controllate dalle pubbliche amministrazioni locali**, volti ad evitare la messa in liquidazione in presenza di un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possano prevedere **interventi di ricapitalizzazione** o **trasferimenti straordinari di risorse** da parte delle amministrazioni pubbliche socie.

RIGENERAZIONE URBANA (ART. 13-SEXIES)

Viene prorogato di un mese, **dal 31 marzo al 30 aprile 2022**, il **termine** entro il quale si possono richiedere **contributi** per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici a fini di **rigenerazione urbana**.

ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (ART. 13-SEPTIES)

Si interviene sulla procedura straordinaria del **dissesto degli enti locali**, al fine di fronteggiare ulteriori **passività sopraggiunte**, derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario. L'intervento è volto a fronteggiare i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza

epidemiologica, per favorire gli enti locali nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali e di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

RIDUZIONE ONERI DI SISTEMA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 PER LE UTENZE CON POTENZA DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 16,5 kW IN MEDIA E ALTA/ALTISSIMA TENSIONE (ART. 14)

Con un intervento che integra le misure già adottate dalla Legge di Bilancio 2022 per **contenere**, nel primo trimestre dell'anno in corso, i **costi della bolletta elettrica** delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW, si demanda all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (**ARERA**) di provvedere all'**annullamento**, sempre per il primo trimestre di quest'anno, delle aliquote relative agli **oneri generali di sistema** applicate alle **utenze** con potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW** anche connesse in **media e alta/altissima tensione** o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Ai relativi oneri, pari a **1 miliardo e 200 milioni** per il **2022**, si provvede mediante corrispondente **utilizzo di quota parte dei proventi delle aste** delle quote di emissione di **CO₂**.

CONTENIMENTO COSTI ENERGIA PER APPARECCHIATURA MEDICHE (ART. 14-BIS)

Istituito un fondo diretto al **contenimento** dei **costi dell'energia elettrica e del gas** relativi all'utilizzo di **apparecchiature mediche** necessarie al mantenimento della vita, al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia. Gli oneri sono valutati in 3 milioni di euro per il 2022.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE (ART. 15)

Si **attribuisce** un contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, alle **imprese** cosiddette "**energivore**" i cui **costi per kWh della componente energia elettrica**, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo allo stesso periodo del 2019. Il credito d'imposta è pari al **20 per cento delle spese sostenute** per la **componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata** nel primo trimestre 2022.

ULTERIORI INTERVENTI SULL'ELETTRICITÀ PRODotta DA IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI (ART. 15-BIS)

Prevista, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione di un **meccanismo di compensazione** a due vie sul **prezzo dell'energia elettrica** prodotta da taluni **impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili**. Si tratta, in particolare, degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, e degli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione. I produttori interessati dal meccanismo, su richiesta del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), sono tenuti

a fornire le informazioni necessarie. Mentre vengono maggiormente dettagliate le modalità di calcolo, da parte del GSE, del valore di riferimento ai fini dell'applicazione del meccanismo di compensazione, rimane la previsione per cui il meccanismo di compensazione non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC (ART. 17)

Si apportano alcune **modifiche e integrazioni** alla **disciplina della Commissione PNRR-PNIEC** al fine di **accelerare ulteriormente** i processi autorizzativi degli **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** e **incrementare** il livello di **autosufficienza energetica del Paese**. A questo scopo si stabilisce la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC, si precisa che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza e si consente alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. Previsto anche l'aumento di dieci unità del numero di membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

ELIMINAZIONE SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI: MODIFICHE DISCIPLINA ACCISE (ART. 18, CO. 1 E 2)

Viene **soppressa la riduzione dell'accisa** per i **carburanti** utilizzati nel **trasporto ferroviario** di persone e merci, ai sensi del quale l'aliquota è pari al 30% di quella ordinaria, nonché l'esenzione dall'accisa sui **prodotti energetici** impiegati per la **produzione di magnesio da acqua di mare**. Si elimina anche la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le **navi** che fanno **esclusivamente movimentazione dentro il porto** e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.

LIMITI FINANZIABILITÀ, ATTRAVERSO IL FONDO CRESCITA SOSTENIBILE, DI PROGETTI DI R&S&I NEI SETTORI DEL PETROLIO, CARBONE E GAS NATURALE (ART. 18, CO. 3)

Si **esclude** l'impiego delle risorse del **Fondo per la crescita sostenibile** per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei **settori del petrolio, del carbone e del gas naturale**.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER RACCOLTA E IL TRATTAMENTO RAEE (ART. 18-BIS)

Previste **misure straordinarie e temporanee** per la **gestione dei rifiuti dei RAEE** (Rifiuti di **apparecchiature elettriche ed elettroniche**) del Raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, riguardante **TV e monitor**. Sono consentiti aumenti quantitativi, fino al doppio, per il deposito preliminare alla raccolta e per il deposito presso i centri di raccolta di cui al Codice dell'ambiente in materia di raccolta differenziata dei RAEE domestici. Viene consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, alle condizioni previste e per

i soggetti autorizzati indicati dalla disposizione. Si consente di effettuare gli ampliamenti di stoccaggi di rifiuti nelle medesime aree autorizzate oppure in aree interne al perimetro della ditta, a condizione che queste ultime abbiano i medesimi presidi ambientali e che siano rispettate le norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 A FAVORE DELLE SCUOLE (ART. 19, CO. 1-3)

Si disciplina **la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2** da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. In particolare, l'ambito scolastico di applicazione delle disposizioni in esame viene individuato negli **alunni** e nel **personale scolastico in regime di autosorveglianza**, con l'istituzione scolastica di appartenenza che produce un'attestazione comprovante l'effettiva esigenza.

GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO (ART. 19, CO. 3-BIS E 3-TER)

Si dispone che, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle **graduatorie ad esaurimento** relative al **personale docente ed educativo** abbia **validità biennale**. Inoltre, si estende agli stessi anni scolastici la definizione con ordinanze del Ministro dell'Istruzione della disciplina relativa alle **graduatorie provinciali per le supplenze** e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo

DOTTORATI DI RICERCA (ART. 19, CO. 4 E 5)

Considerando il protrarsi dall'emergenza epidemiologica, si prevede la facoltà per i **dottorandi di ricerca** che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'**ulteriore proroga del termine finale del corso**, per non più di tre mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica. Della proroga possono usufruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio e i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (ART. 19, CO. 6)

Si modifica l'art. 12, co. 1, lettera *d*) del Testo unico delle imposte sui redditi **per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia**, in conseguenza dell'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico con il decreto legislativo n. 230 del 2021.

NORME ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI FORMAZIONE SANITARIA SPECIALISTICA (ART. 19-QUINQUIES)

Si ridefiniscono l'inquadramento e i compiti della **tecnostuttura di supporto** all'**Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica** – che viene anche modificato nella sua composizione – e ai corrispondenti Osservatori regionali.

INDENNIZZI PER MENOMAZIONI PERMANENTI DERIVANTI DA VACCINAZIONI CONTRO IL COVID-19 (ART. 20, CO. 1 E 1-BIS)

Si estende la disciplina di riconoscimento di un **indennizzo per lesioni o infermità** originate da **vaccinazione contro il Covid-19** e dalle quali sia derivata una **menomazione permanente** dell'integrità psico-fisica, oppure il decesso, ai casi in cui l'evento riguardi **soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione**. I relativi oneri sono quantificati in **50 milioni di euro** per il **2022** e in **100 milioni annui** a decorrere **dal 2023**.

CONTINUITÀ PRESTAZIONI CONNESSE DIAGNOSTICA MOLECOLARE (ART. 20, CO. 2-5)

Si autorizza il Ministero della Difesa ad **assumere** con contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato** fino a un massimo di **quindici funzionari tecnici** per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette in relazione all'emergenza Covid-19. Si autorizza la spesa di **8 milioni** di euro per il 2022 per il potenziamento dei **servizi sanitari militari** e del Dipartimento scientifico del **Policlinico militare del Celio**.

CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ DI SEQUENZIAMENTO DEL SARS-CoV-2 E DELLE RELATIVE VARIANTI GENETICHE (ART. 20-BIS)

Si autorizza l'Istituto superiore di sanità a comprendere, nell'ambito della **rete nazionale** per il **sequenziamento genomico**, anche i **laboratori** con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della **sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare** su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale **impatto pandemico**. Requisito indispensabile per l'esercizio delle funzioni di "laboratorio pubblico di riferimento regionale" è quello di una comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili.

STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL RUOLO SOCIOSANITARIO E COLLABORAZIONE DEI MEDICI PER LA RACCOLTA DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI (ART. 20-TER)

Si estende a tutti i **dipendenti del ruolo sociosanitario** del personale degli **enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale** l'applicazione di una normativa transitoria, già vigente per gli operatori sociosanitari oltre che per il personale del ruolo sanitario, relativa alla **stabilizzazione** mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei **soggetti** aventi, in base a rapporti a termine, una **determinata anzianità di servizio** presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli che non siano più in servizio.

Si prevede che i **laureati in medicina e chirurgia abilitati**, anche **durante** la loro iscrizione ai **corsi di specializzazione** o ai corsi di **formazione specifica** in medicina generale, possano prestare, secondo le modalità e i limiti definiti con regolamento ministeriale, una **collaborazione volontaria**, a titolo gratuito ed occasionale, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgano attività di **raccolta di sangue ed emocomponenti**.

INCARICHI A MEDICI SPECIALISTI E INFERMIERI DA PARTE DELL'INAIL (ART. 20-QUATER)

Viene prorogata dal 31 marzo al 31 ottobre 2022 la disciplina transitoria che consente il conferimento, da parte dell'Inail, di **incarichi di collaborazione** coordinata e continuativa, a tempo determinato, nell'ambito di un contingente massimo di **200 medici specialisti** e di **100 infermieri**; la proroga concerne i rapporti in essere alla data del 31 marzo 2022. Si prevede anche che **dal 1° novembre 2022** l'Inail possa **continuare ad avvalersi** di questo personale mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti di lavoro a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi e nel numero massimo di 170 unità individuate mediante procedure comparative nell'ambito delle quali siano adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte.

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E GOVERNO DELLA SANITÀ DIGITALE (ART. 21)

Vengono introdotte numerose modifiche alla disciplina riguardante il **Fascicolo sanitario elettronico (Fse)**, finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione. Tra gli interventi più significativi volti ad attuare il nuovo governo della sanità digitale individuale, si segnalano le ulteriori funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per garantire, tra le altre cose, l'**interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici**, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e la realizzazione, a cura del Ministero della Salute, del nuovo **Ecosistema dei dati sanitari (Eds)**, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ PER IL PERSONALE DEL RUOLO DELLA DIRIGENZA SANITARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE (ART. 21-BIS, CO. 1 E 2)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, ferma restando la condizione dell'esclusività del rapporto di lavoro, si estende al **personale del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute** l'**indennità di esclusività** prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER GRANDI IMPRESE INDUSTRIALI (ART. 22, CO. 1 E 2)

Si consente la **proroga fino al 31 marzo 2022**, per un periodo massimo di **ventisei settimane**, di **trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale Covid-19** concessi in favore di **imprese** con un **numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille** e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. La proroga è ammessa nel rispetto di un **limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni di euro** per il 2022. Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la proroga potrebbe riguardare circa 4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal.

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016-2017 (ART. 22, CO. 3-5)

Vengono **differiti dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022** i **termini** riguardanti la **sospensione del pagamento dei finanziamenti** e delle **rate di mutui**, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei **territori** di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli **eventi sismici del 2016-2017** e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari della possibilità di sospenderli.

PROROGA ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU PER IMMOBILI INAGIBILI (ART. 22-BIS)

Viene **prorogato** fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 il **termine** per l'**esenzione dall'applicazione dell'Imu** nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal **sisma del 2012**.

SOSTEGNO PER LA SISTEMAZIONE DEI SOGGETTI EVACUATI DELLA REGIONE LIGURIA COLPITA DA RIPETUTE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE (ART. 22-TER)

Si prevede che possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile su richiesta del Presidente della Regione interessata, le misure di assistenza abitativa previste dal Codice della Protezione civile, a favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di cui all'art. 7, co. 1, lett. c) del Codice stesso

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO (ART. 23)

Introdotte alcune modifiche alla disciplina sui **trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale** e alla disciplina sugli **assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali** e sull'**assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (Fis)** dell'Inps.

AVVALIMENTO DEL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO (ART. 23-BIS)

Si protrae a tutto il 2022, rispetto al termine precedentemente fissato del 31 marzo 2002, l'**avvalimento in via diretta**, da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del **Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro**.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (ART. 23-QUATER)

Si differisce dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 una norma transitoria in materia di **somministrazione di lavoro**, relativamente alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

INCREMENTO RISORSE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE DESTINATO ANCHE A STUDENTI (ART. 24, CO. 1-5)

Si incrementano di **80 milioni di euro** le risorse per l'erogazione di **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale** e regionale, destinato anche a studenti, e se ne definiscono le modalità di ripartizione e di rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo.

RISORSE PER IL SETTORE DEL TRASPORTO CON AUTOBUS (ART. 24, CO. 6-10)

Si istituisce un fondo di **15 milioni di euro** per il **2022** per **compensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus** della riduzione dei ricavi conseguente all'epidemia da Covid-19. Si incrementa di **5 milioni di euro**, sempre per il 2022, il fondo per il **ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing** per l'**acquisto di veicoli nuovi** da parte delle stesse imprese.

PROROGA TERMINI IN MATERIA DI TRASPORTI (ART. 24, CO. 10-BIS)

Si differisce al **31 ottobre 2022** il **termine** entro cui i **concessionari autostradali** devono perfezionare l'**aggiornamento dei piani economici finanziari**.

MISURE URGENTI PER I SETTORI FERROVIARIO E AUTOSTRADALE (ART. 25, CO. 1, 2 E 3)

Si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di **Rete ferroviaria italiana Spa** al fine di consentirle, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, di **ridurre il canone** praticato agli esercenti i **servizi passeggeri cosiddetti "a mercato"** e per i **servizi ferroviari merci** per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

MISURE URGENTI PER IL SETTORE FERROVIARIO (ART. 25, CO. 2-BIS – 2-QUINQUIES)

Con riferimento alle **compensazioni** che **Rete ferroviaria italiana Spa** può erogare alle **imprese** che esercitano il **trasporto ferroviario** delle merci da o per alcune **regioni del Centro-Sud** in ragione degli oneri di servizio pubblico, a causa delle difficoltà derivanti dal perdurare dell'emergenza da Covid-19 e con l'incremento dei prezzi energetici si eleva il **limite di spesa** da 100 a **105 milioni** annui per gli anni 2022- 2027.

SETTORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA (ART. 25-BIS)

Si introducono alcune disposizioni relative al **requisito della conoscenza della lingua italiana** da parte del **personale di bordo di navi mercantili o crocieristiche**, prevedendo deroghe per il personale medico e infermieristico.

SETTORE SUINICOLO (ART. 26)

Si istituiscono il "**Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza**", con una dotazione di **15 milioni di euro** per il 2022, e il "**Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola**", con una dotazione, sempre per

il 2022, di **35 milioni di euro**. Questi fondi serviranno a **tutelare gli allevamenti suinicoli** dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della **peste suina africana** e ad **indennizzare gli operatori della filiera suinicola** danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati.

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA DEL REGIME QUADRO NAZIONALE SUGLI AIUTI DI STATO (ART. 27, CO. 1)

Si **aumentano i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato** e degli aiuti di Stato sotto forma di **costi fissi non coperti** che possono essere concessi a favore delle imprese dalle **Regioni**, dalle **Province autonome**, dagli **altri enti territoriali** e dalle **Camere di commercio** a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L'aumento dei massimali costituisce un **adeguamento** della cornice nazionale alle modifiche nel frattempo intervenute in sede europea alle Sezioni 3.1 e 3.12 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", il cosiddetto **Temporary Framework**.

POSSIBILITÀ PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI AVVALERSI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DI SUE SOCIETÀ CONTROLLATE PER REALIZZARE INTERVENTI PUBBLICI DI INVESTIMENTO (ART. 27, CO. 1-BIS)

Si estende la possibilità per le **amministrazioni pubbliche** di avvalersi direttamente, fino al 31 dicembre 2026, dell'assistenza e del supporto tecnico operativo di **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** e di sue **società direttamente o indirettamente controllate**, per la realizzazione degli **interventi pubblici di investimento** previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea, al fine di sostenerne l'efficace e tempestiva attuazione, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal PNRR.

CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE (ART. 28)

Si interviene sulla disciplina dell'**utilizzo delle agevolazioni fiscali** per gli **interventi edilizi** mediante **sconto in fattura** e **cessione del credito**, nonché dei **crediti di imposta** riconosciuti per l'emergenza da Covid-19. Nel caso in cui il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo oppure opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, invece di consentire una sola cessione del credito d'imposta si permette di effettuare **due ulteriori cessioni**, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente

una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento.

MODIFICHE AL CODICE PENALE (ART. 28-BIS, CO. 1)

Si interviene sulla disciplina dei delitti di **malversazione a danno dello Stato**, **indebita percezione di erogazioni** a danno dello Stato e **truffa aggravata** per il conseguimento di **erogazioni pubbliche**, per estenderne il campo d'applicazione ad ulteriori erogazioni pubbliche, comunque denominate. La disposizione prevede, inoltre, in caso di condanna per i delitti di truffa a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la **confisca allargata dei beni** di cui il condannato non possa giustificare la provenienza.

MISURE SANZIONATORIE FRODI EDILIZIE (ART. 28-BIS, CO. 2)

Introdotte **nuove sanzioni** per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del **Superbonus** nonché per le asseverazioni della **congruità dei prezzi** nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, **in caso di informazioni o attestazioni false** nonché di omissione di informazioni rilevanti. Si prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione.

TERMINI DI UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PENALE (ART. 28-TER)

Vengono precisati i termini per l'utilizzo da parte dei beneficiari dei **crediti d'imposta** relativi alla cessione o allo sconto di alcune **detrazioni fiscali** oggetto di **sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria**. In particolare, si stabilisce che per i crediti d'imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, il termine per l'utilizzo delle quote residue al momento del sequestro sia aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.

APPLICAZIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO NEL SETTORE EDILE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI BENEFICI (ART. 28-QUATER)

Per elevare i livelli di **sicurezza sul lavoro** e della **formazione** ad essa inerente, si introduce il principio secondo cui alcuni **benefici** sono **riconosciuti** solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che questi ultimi sono eseguiti da **datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile**, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

CONTRATTI PUBBLICI (ART. 29)

Si introducono alcune disposizioni in materia di **contratti pubblici** per **incentivare gli investimenti pubblici** e far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19 che hanno determinato **eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione**.

ASSUNZIONI DI ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO (ART. 29-BIS)

Si autorizza l'**assunzione** sino a **1.300 allievi agenti della Polizia di Stato**, attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti, bandito il 18 maggio 2017.

ESTENSIONE DELL'ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI GRATUITI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE (ART. 30, CO. 2)

Si **estende** agli alunni delle **scuole primarie** la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'**esecuzione gratuita di test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. La relativa autorizzazione di spesa è incrementata di 19,2 milioni di euro per il 2022.

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE CELEBRAZIONI DEL GIUBILEO 2025 (ART. 31)

Si modifica l'art. 1, co. 421, della Legge di Bilancio 2022 al fine di prevedere che il **Commissario straordinario per il Giubileo 2025** non è qualificabile come Commissario del Governo e non è quindi soggetto alla connessa disciplina.